

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1501 del 29/03/2021
Oggetto	FE19A0020 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO ANTINCENDIO IN VIA MARCONI 218/222, NEL COMUNE DI FERRARA (FE) - RICHIEDENTE: GRANDI RISO S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1539 del 29/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove MARZO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE19A0020
COMUNE DI FERRARA (FE)
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
ANTINCENDIO IN VIA MARCONI 218/222, NEL COMUNE DI FERRARA (FE)
RICHIEDENTE: GRANDI RISO S.P.A.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 29/10/2019 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2019/166654 in pari data, domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio a nome della Ditta Marcello Gabana SpA (C.F./P.IVA 02243630981) con sede legale in Via Cavicchione di Sotto n. 1 nel Comune di Calcinato (BS);
- la domanda in oggetto prevede un prelievo con portata massima di 16 l/s ed un volume annuo di 150 mc da attuare mediante pozzo esistente ubicato su terreni di proprietà del richiedente sede di insediamento produttivo adibito ad immagazzinamento di cereali sito in Via Marconi n. 218/222 nel Comune di Ferrara (FE);
- il pozzo in esame è stato oggetto di precedente concessione preferenziale rilasciata al Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara con Determinazione del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano n. 9011 del 27/06/2006 (codice FEPPA1369) e non rinnovata dal concessionario a seguito di disdetta del contratto di locazione dell'immobile;
- in data 3/03/2021 è pervenuta a questo Servizio, che l'ha acquisita al prot. n. PG/2021/34092 in pari data, domanda di subentro nella domanda di concessione presentata dalla Ditta Marcello Gabana SpA a nome della Ditta Grandi Riso SpA (C.F./P.IVA 01571620382) con sede legale in Via Fronte I Tronco n. 20 in Comune di Codigoro (FE), in qualità di affittuaria dell'immobile e di utilizzatrice del pozzo ad uso antincendio oggetto del presente procedimento;

VERIFICATO che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO CHE:

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €;
- con nota prot. n. PG/2021/19945 del 8/02/2021 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;

- la Provincia di Ferrara ha rilasciato parere favorevole con nota prot. n. 6323 del 2/03/2021, acquisito da questo Servizio al prot. n. PG/2021/32925 in pari data;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, in riferimento alla pratica a nome della Ditta Marcello Gabana SpA, ha comunicato con nota di data 22/02/2021, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2021/27704 in pari data, di non potersi esprimere nel merito non essendo presenti pratiche in corso o concluse a nome della Ditta in parola;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 35 del 17/02/2021 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto ~~presentata dalla Ditta Marcello Gabana SpA~~ e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzi che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;
- la Ditta Grandi Riso SpA ha fornito documentazione idonea a verificare la legittimità della domanda di subentro nella precedente istanza di concessione della Ditta Marcello Gabana SpA;
- la Ditta richiedente ha inoltre fornito copia del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara alla Grandi Riso SpA in data 29/09/2021;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- il pozzo oggetto della domanda di concessione è ubicato nel Comune di Ferrara (FE) in Via Guglielmo Marconi 218/222 su terreni di proprietà della Ditta Marcello Gabana SpA censiti al Foglio 101 Mappale 74 del Catasto Fabbricati comunale ed è identificato dalla seguenti coordinate UTM* (RER) X=705852 Y=970526;
- il pozzo ha le seguenti caratteristiche salienti:
 - anno di realizzazione 1981
 - profondità 102 m
 - diametro 219 mm (interno)
 - materiale acciaio
 - lunghezza filtro 15 m
 - profondità filtro 72 – 87 m
 - tipo pompa elettropompa sommersa
 - potenza pompa 14 kW
 - portata di esercizio 16 l/s

- il pozzo è adibito all'alimentazione dell'impianto antincendio al servizio dei magazzini di stoccaggio cereali gestiti dalla Ditta richiedente;
- per le esigenze di cui sopra viene richiesto un volume di 150 mc/anno;
- la stratigrafia locale, ricostruita sulla base dei dati di perforazione del pozzo in esame, evidenzia la presenza di 3 orizzonti acquiferi alle seguenti profondità: 5 – 15 m, 18 – 40 m, 69,5 – 90 m; l'ultimo dei quali, costituito da sabbie medie e grossolane, viene captato dal pozzo in oggetto;
- mediante una prova di emungimento realizzata nel 1985 è stata calcolata la trasmissività T dell'acquifero $T = 8,36 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, un coefficiente di immagazzinamento $S = 4,02 \cdot 10^{-3}$ e un raggio di influenza dell'emungimento di 25,41 m, documentando l'idoneità del sistema pozzo-acquifero all'utilizzo richiesto;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Costiera - confinato" (codice 0640ER-DQ2-PCC) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo "buono";
- che gli impatti della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi "lievi" (portate inferiori a 50 l/s) e che la "criticità tendenziale" del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere "bassa";
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO CHE:

- il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO nel corso di un sopralluogo effettuato in data 19/09/2019, che la testa pozzo è situata all'interno di pozzetto in cemento con base priva di adeguata impermeabilizzazione, che non è presente contatore, che la flangia di testa pozzo non è provvista di foro idoneo all'inserimento di freatimetro per misure piezometriche e che non è presente rubinetto per il prelievo di campioni;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta (uso antincendio) rientra nelle tipologie di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999, il cui importo base è definito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione per un importo pari a 250 €, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- sono state corrisposte le somme dovute a titolo di indennizzo per l'utilizzo del pozzo negli anni passati;
- per i prelievi di cui sopra, effettuati in assenza di regolare titolo concessorio, con nota prot. n. PG/2019/147650 del 25/09/2019 è stato inoltre notificato al legale rappresentante della Ditta Marcello Gabana SpA il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 40/2019 a firma dell'Ing. Marco Bianchini;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi richiesti;
- che sia comunque necessario provvedere all'adeguamento dell'opera di derivazione realizzando i seguenti interventi:
 - installazione di contatore per la misurazione dei volumi idrici prelevati;
 - realizzazione di foro passante nella flangia di bocca pozzo chiuso con tappo filettato per l'inserimento di sondino freaticometrico;
 - installazione di rubinetto per il prelievo di campioni sulla tubazione di mandata;
 - cementazione della base del pozzetto di alloggiamento della testa pozzo in continuità con la colonna del pozzo;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 24/03/2021 (assunta agli atti con prot. n. PG/2021/46254 del 24/03/2021);

RITENUTO che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2030 nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2021/46254 del 24/03/2021;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Grandi Riso SpA (C.F./P.IVA 01571620382) con sede legale in Via Fronte I Tronco n. 20 in Comune di Codigoro (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio in Via Guglielmo Marconi 218/222 nel Comune di Ferrara (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;

- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata dal pozzo esistente ubicato nel Foglio 101, mappale 74 del Catasto Terreni comunale e individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=705852 Y=970526;
- c) di stabilire che la portata massima derivabile è pari a 16 l/s e il volume massimo annuo prelevabile è pari a 150 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di prescrivere la realizzazione dei seguenti ulteriori interventi di adeguamento del pozzo:
- la base del pozzetto di alloggiamento della testa pozzo dovrà essere cementata in continuità con la colonna del pozzo, al fine di evitare infiltrazioni di acque di dilavamento superficiali lungo la verticale del pozzo;
 - realizzazione di foro chiuso da tappo filettato nella flangia di bocca pozzo di dimensioni idonee all'inserimento di sondino freaticometrico;
 - installazione di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua sulla tubazione di mandata;
- g) di stabilire che entro due mesi dal rilascio della presente concessione dovrà essere trasmessa a questo Servizio apposita relazione a firma congiunta del richiedente e della ditta esecutrice illustrante gli interventi di cui sopra, corredata da adeguata documentazione fotografica;
- h) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- i) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- j) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2030 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001 o al verificarsi di eventi che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001;
- k) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- l) di stabilire che il canone di concessione da corrispondere per l'anno 2021 è pari ad **€ 176,35**, somma che è stata versata in data 19/03/2021 tramite la piattaforma PayER – PagoPA della Regione Emilia Romagna;
- m) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma dovuta quale deposito cauzionale pari a **€ 250,00**, mediante operazione in data 19/03/2021 sulla piattaforma PayER – PagoPA della Regione Emilia Romagna; tale

somma potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione;

- n) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- o) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2022 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione indicando il numero di pratica nella causale e conservando le ricevute dei pagamenti effettuati;
- p) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- q) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- r) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- s) di rendere noto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio in Via Marconi 218/222 nel Comune di Ferrara (FE) richiesta dalla Ditta Grandi Riso SpA (C.F./P.IVA 01571620382) con sede legale in Via Fronte I Tronco n. 20 in Comune di Codigoro (FE), Procedimento cod. n. FE19A0020.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima derivabile di 16 l/s** e per un **volume massimo annuo di 150 mc.**

I quantitativi di cui sopra possono essere impiegati per l'alimentazione dell'impianto antincendio al servizio dei magazzini di stoccaggio cereali in gestione alla Ditta concessionaria.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, durante l'intero anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo esistente ubicato in Via Marconi 218/222 nel Comune di Ferrara (FE), su terreni censiti al Foglio 101, mappale 74 del Catasto Fabbricati comunale ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=705852 Y=970526.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione agli atti, sono le seguenti:

- profondità 102 m
- diametro 219 mm (interno)
- materiale acciaio
- lunghezza filtro 15 m
- profondità filtro 72 – 87 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 14 kW
- portata di esercizio 16 l/s

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2030, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto

disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà versare annualmente l'importo del canone aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno. Nel causale del versamento andrà indicato il codice della pratica e dovrà essere conservata copia della ricevuta di pagamento in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Dovranno essere realizzati i seguenti interventi di adeguamento del pozzo:

- installazione di idoneo e tarato strumento per la misura dei volumi idrici derivati (contatore) che andrà mantenuto in regolare stato di funzionamento garantendone l'accessibilità e l'agevole lettura in caso di sopralluogo;
- la flangia di bocca pozzo dovrà essere dotata di foro con tappo filettato di diametro adeguato all'inserimento di sondino freaticometrico;
- sulla tubazione di mandata dovrà essere installato apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- dovrà essere realizzata la cementazione della base del pozzetto di alloggiamento della testa pozzo, rendendo il pozzetto solidale con la colonna del pozzo.

La realizzazione degli interventi sopra indicati dovrà essere documentata mediante invio di apposita relazione a firma congiunta del richiedente e della ditta esecutrice illustrante gli interventi di cui sopra, corredata da adeguata documentazione fotografica, entro 2 mesi dal rilascio della presente concessione.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo - ivi compresa la sostituzione/modifica della pompa - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità del pozzo il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE19A0020**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

L'opera di prelievo deve essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.